

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - I principi
- Art. 2 - Finalita'
- Art. 3 - La legittimazione
- Art. 4 - Le riserve

Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - GLI ORGANI ELETTIVI

Sez. I - Il Consiglio Comunale

- Art. 5 - Il programma di opere pubbliche
- Art. 6 - Gli atti fondamentali

Sez. II - La Giunta comunale

- Art. 7 - Gli atti d'amministrazione
- Art. 8 - Relazione al Consiglio

Sez. III - Il Sindaco

- Art. 9 - Programmazione delle gare di appalto
- Art. 10 - Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche
- Art. 11 - Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

- Art. 12 - Sovrintendenza dell'attivita' negoziale
- Art. 13 - L'attivita' di rogito

Capo III - LE COMMISSIONI DI GARA

- Art. 14 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche
Art. 15 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

Titolo III - PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

- Art. 16 - Gli strumenti tecnici per l'attivita' negoziale
Art. 17 - I progetti
Art. 18 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
Art. 19 - Prestazioni non soggette a convenzione

Capo II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 - La committenza

Capo III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

- Art. 21 - Incarichi esterni
Art. 22 - Incarichi esterni per progettazioni speciali

Capo IV - CONVENZIONI

- Art. 23 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni
Art. 24 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

Titolo IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

- Art. 25 - La deliberazione

Capo II - FORME DI CONTRATTAZIONE

- Art. 26 - Le gare - norme generali

Capo III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

- Art. 27 - Il procedimento
Art. 28 - I metodi
Art. 29 - L'asta

Capo IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

- Art. 30 - Definizione e procedimento
- Art. 31 - Il bando di gara
- Art. 32 - Domande di partecipazione
- Art. 33 - La prequalificazione dei concorrenti
- Art. 34 - Le Imprese ammesse od escluse
- Art. 34 bis - Licitazione privata
- Art. 35 - L'invito alla licitazione privata
- Art. 36 - Rilascio copie documenti tecnici
- Art. 37 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi
- Art. 38 - L'offerta
- Art. 39 - Modalita' per l'invio delle offerte
- Art. 40 - Tornate di gara
- Art. 41 - I metodi di gara
- Art. 42 - Le modalita' della gara
- Art. 43 - Aggiudicazione
- Art. 44 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria
- Art. 44 bis - Comunicazione alle imprese escluse
- Art. 45 - La pubblicazione dell'esito delle gare
- Art. 46 - Norme di garanzia

Capo V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

- Art. 47 - Deliberazione
- Art. 48 - Bando, avviso ed invito alla gara
- Art. 49 - Le procedure di gara
- Art. 50 - Aggiudicazione

Capo VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- Art. 51 - Deliberazione
- Art. 52 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- Art. 53 - Prestazione di servizi
- Art. 54 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi
- Art. 55 - L'invito alla gara
- Art. 56 - La Commissione
- Art. 57 - Procedura di gara
- Art. 57 bis - Prospetti statistici
- Art. 58 - Parere della Commissione ed aggiudicazione

Capo VII - LA CONCESSIONE

- Art. 59 - La concessione di sola costruzione
- Art. 60 - La concessione di costruzione ed esercizio
- Art. 61 - La concessione di servizi

Capo VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

- Art. 62 - La trattativa privata

Titolo V - IL CONTRATTO

Capo I - ATTI PRELIMINARI

- Art. 63 - Documentazione antimafia
- Art. 64 - Deposito spese contrattuali
- Art. 65 - Cauzione
- Art. 66 - Autorizzazione all'acquisto di beni
- Art. 67 - Contratti di forniture a trattativa privata
- Art. 68 - Stipulazione dei contratti
- Art. 69 - L'Ufficiale rogante
- Art. 70 - I diritti di segreteria
- Art. 71 - L'imposta di bollo
- Art. 72 - La registrazione
- Art. 73 - L'interpretazione dei contratti

Titolo VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

- Art. 74 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 75 - Sub-appalto e cottimo
- Art. 76 - Consegna dei lavori
- Art. 77 - Variazioni all'opera
- Art. 78 - I termini di esecuzione
- Art. 79 - Corrispettivo dell'appalto
- Art. 80 - Modalita' di pagamento
- Art. 81 - Direzione dei lavori
- Art. 82 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- Art. 83 - Contabilita' dei lavori
- Art. 84 - Il collaudo
- Art. 85 - Esecuzione d'ufficio

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 86 - La normativa C.E.E.
- Art. 87 - Contemperamento alle norme della legge 241/1990
- Art. 88 - Entrata in vigore.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

* * *

Art. 1 I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attivita' negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente e' legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicita' nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettivita' nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettivita';
- d) armonizzazione del principio della economicita' con quello della obiettivita' delle scelte.

Art. 2
Finalita'

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attivita' contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunita'.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3
La legittimazione

1. In conformita' ai principi generali l'ente e' legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4
Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parita' con i soggetti privati.

3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

Titolo II
FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I
GLI ORGANI ELETTIVI

Sez. I
Il Consiglio Comunale

Art. 5
Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;

b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta.

5. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6
Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

b) la contrazione di mutui;

c) gli acquisti, le alienazioni e le permuté immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;

d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

Sez. II

La Giunta comunale

Art. 7

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) per la progettazione, affidando i relativi incarichi a progettisti esterni, alle condizioni previste dal regolamento e con l'approvazione di uno schema di disciplinare di cui al successivo art. 23.

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformita' a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e l'art. 9, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;

e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;

f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;

g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;

i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

a) necessita' di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti, e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

b) necessita' di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta puo' disporre il progetto di massima o di fattibilita' dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avra' incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potra' adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di

fattibilita', prospezioni geologiche (societa' di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8
Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attivita' contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire piu' elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Sez. III
Il Sindaco

Art. 9
Programmazione delle gare di appalto

1. La data delle gare di appalto viene stabilita da Sindaco su proposta del Segretario comunale.

2. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avra' luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 10
Soprintendenza agli uffici preposti
alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali puè richiedere trimestre al Segretario Comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

a) impresa appaltatrice;

b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;

c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;

d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;

e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale, da compilare da parte del professionista incaricato.

3. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 11

Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;

b) alla Commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma approvato e di cui all'art. 5. La relazione è iscritta all'o.d.g. della prima riunione utile del Consiglio comunale e nella stessa discussa nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo di competenza di detto organo.

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 12

Sovrintendenza dell'attività negoziale.

1. Il Segretario dà attuazione e controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a quanto segue:

a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;

- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase piu' strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

2. Analogamente egli è tenuto di quanto al comma precedente attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

3. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 13

L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 69.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sezione II

Le commissioni giudicatrici degli appalti concorso e delle concessioni

Art. 14

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone di:

A) Membri di diritto interni:

- a) Sindaco , o Assessore espressamente delegato, che la Presiede.
- b) Segretario Comunale.
- c) Tecnico incaricato della funzione di tecnico comunale.

B) Membri tecnici esterni:

- a) Due tecnici esterni, competenti nella materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

Art. 15

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente e' comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa si compone di:

- a) Sindaco, o Assessore espressamente delegato, che la Presiede.
- b) Segretario Comunale.
- c) Tecnico incaricato della funzione di tecnico Comunale.
- d) Economo Comunale.

Titolo III PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I Attivita' negoziale e strumenti tecnici

Art. 16 Gli strumenti tecnici per l'attivita' negoziale

1. Il Comune e' tenuto a conformare la propria attivita' negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttivita' e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, e' fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- a) il progetto generale;
- b) il progetto di massima;
- c) il progetto esecutivo.

Art. 17
I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;

b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 18
Ulteriori atti, studi e ricerche
oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

a) il piano regolatore generale;

b) le varianti generali del P.R.G.;

c) gli strumenti urbanistici attuativi;

d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 19
Prestazioni non soggette a convenzione

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

Capo II
Compiti dell'Amministrazione

Art. 20
La committenza

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;

b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;

c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Capo III
Incarichi di progettazione

Art. 21
Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, non avendo una struttura tecnica interna affida incarichi a professionisti esterni.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in

possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 23.

Art. 22

Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

Capo IV Convenzioni

Art. 23

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 22:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalita' di pagamento;
- g) la facolta' di revoca e le modalita' d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10.2.1976 e successive modificazioni.

Art. 24

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantita' delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella

realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente piu' convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente, ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo della spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformita' con la legge.

Titolo IV LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I Approvazione del progetto ed autorizzazione a contrattare

Art. 25 La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte

dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415. -

Per opere destinate all'esercizio di servizi pubblici, finanziate tramite mutuo, si applica il disposto dell'art. 46 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.

4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;

b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alle localizzazioni dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;

c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;

d) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

e) le modalita' di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le

condizioni di copertura della spesa.

Capo II Forme di contrattazione

Art. 26 Le gare - Norme generali

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu' di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale da' pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara e' redatto in

conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Per l'affidamento di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

c) invito alla gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

d) comunicazione di preinformazione, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A esclusa (art. 12, comma 1, ed allegato C al D.Lgs. 19/12/1991 n. 406);

e) avviso del risultato dell'appalto;

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto e' finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle imprese alla gara, nonche' le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, puo' essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

Capo III

I pubblici incanti od asta pubblica

Art. 27

Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come

contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara e' l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara e' redatto dall'Ufficio Segreteria, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato dal D.P.C.M. 10 gennaio 1971, n. 55. Il bando di gara e' firmato dal Segretario Comunale.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e' dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni, le procedure ed i termini di cui al titolo III - Norme comuni di pubblicita' - del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicita' facoltativa che il Segretario comunale provvede ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 28 I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto puo' essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo

secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione sono quelli previsti dall'art. 29 del Decreto L.vo 19.12.1991 n.406.

Art. 29
L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.

2. L'asta è presieduta dal Sindaco, o suo delegato. Il Presidente di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 28, il Presidente di gara si attiene rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 927.

4. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.vo 16.12.91 n. 406, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e so-

no comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

Capo IV La licitazione privata

Art. 30 Definizione e procedimento

1. La licitazione privata e' una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale;

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione dell'avviso di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 31 Il bando di gara

- 1. Il bando di gara per le licitazioni private e' redatto dal Segretario Comunale con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 2. Il bando di gara e' firmato dal Segretario Comunale.
- 3. Le modalita' ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 27 del presente regolamento.
- 4. La Giunta comunale, tenuto conto che e' interesse dell'Ente attivare la piu' ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguen-

temente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorchè tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dal Segretario Comunale.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge 8 ottobre 1984, n. 667. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dal Segretario le spese relative alla pubblicazione.

Art. 32

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;

b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda;

4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzandola al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Esso viene riferito

alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..

6. Il Segretario Comunale conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

7. Giorno per giorno le domande vengono assunte al protocollo generale e consegnate al Segretario Comunale. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.

Art. 33

La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dal Segretario Comunale.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. Il Segretario Comunale entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando e lo trasmette al Sindaco.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Sindaco formula la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 34

Le Imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed

i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Sindaco, o ciascun Assessore, può formulare proposte di integrazione dell'elenco, predisposto a norma del precedente art. 33, con ditte di fiducia aventi i requisiti previsti dall'avviso di gara. Tali proposte vengono rimesse alla Giunta Municipale unitamente all'elenco formatosi dalle prequalificazioni.

Art. 34 bis Licitazione privata

1. Le modalità relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse ed escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata dei lavori pubblici per un importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 35, 36 e 37 che si applicano integralmente per le licitazioni private d'importo inferiore al limite stabilito dal suddetto decreto.

Art. 35 L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti dal Segretario Comunale e la loro spedizione avviene entro 10 giorni dall'eseguitività della deliberazione di cui all'art. 34. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.

2. Per gli appalti soggetti al D.Lg.vo 19.12.1991 n.406 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo

dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto e' perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validita' per un anno dalla data di emissione), quando previsto;
- b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le societa') dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione, fallimento ne' ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio);
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio), quando non sia necessario il certificato di cui alla lettera a).
- d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di societa' e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
- f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 37 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;

h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali e' stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalita' di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma e' pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 36

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco.

3. Del rilascio delle copie degli atti progettuali viene incaricato il Tecnico progettista, al quale l'Impresa richiedente verserà l'importo stabilito ai sensi del precedente comma 2.

Art. 37

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.

4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione Temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 23 del D.lg.vo. 19.12.1991 n. 404, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10. In conformita' all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 38
L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volonta' nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilita', il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sara' ritenuta valida quella piu' favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta e' segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in carta bollata;

b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societa', da chi ne ha la rappresentanza legale;

c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 39
Modalita' per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso l'offerta.

Art. 40 Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente e' sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo piu' elevato.

2. La documentazione e' allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovra' essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 41 I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche, di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);

b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media

delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);

c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);

d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);

e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687), fatto salvo il disposto dell'art. 46 comma 1 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504.

3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dal D.Lg.VO 19.12.1991 n. 406 e successive modificazioni sono regolate, dall'art. 29 del Decreto predetto.

Art. 42

Le modalita' della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara e' indicata sull'invito alla stessa ed e' arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendandone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario, perche' ne sia data successiva notizia normale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti gli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sara' firmata dal Presidente.

3. Il Presidente di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarita' dei documenti richiesti. A

conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al Segretario e la busta interna, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, e' preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorchè una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente di gara è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal Presidente che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al Segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata, con relativa restituzione.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 43.

8. Il verbale di gara è sottoscritto nell'originale dal Presidente, dal Segretario Comunale e dai testimoni.

9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 406/1991, il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 32 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee con le modalità stabilite dal predetto articolo.

Art. 43 Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 44

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica, entro 10 giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista per la stipula dell'atto contrattuale. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale, con atto motivato, può annullare l'aggiudicazione effettuata ed aggiudicare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 44 bis

Comunicazioni alle imprese escluse

1. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, l'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

Art. 45

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1978, n. 14 e dall'art. 12 del D.L.VO 406/91, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20 Legge 19 marzo 1990 n. 55).

Art. 46

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

Capo V L'appalto concorso di opere pubbliche

Art. 47 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 25.

Art. 48 Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 30, 31, 32 e 33, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

2. Per gli appalti concorso d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

Art. 49 Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 14.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli

stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione puo' anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso e' tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 50 Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, puo' valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalita', decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI Forniture di beni e servizi

Art. 51 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 25.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al Decreto Legislativo 24.07.92 n. 358, in quanto applicabili.

3. Per gli appalti pubblici di forniture soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, si osservano le norme dallo stesso previste:

- all'art. 2 - Appalti pubblici di forniture;
- all'art. 3 - Contratti di durata;
- all'art. 4 - Esclusioni.

Art. 52

Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti o tecnici incaricati.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dal Segretario Comunale.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

Art. 53

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, il Segretario Comunale redige il capitolato d'onori e la perizia di spesa, avvalendosi di eventuale consulenza tecnica.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 54

Bando di gara per le forniture di beni e di servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 51.

2. Per le forme di pubblicita' delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, si osservano le disposizioni, riferite ai Comuni, di cui all'art. 5 del predetto decreto.

3. I bandi di gara sono redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato 4 del D.Lgs. n. 48/1992.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicita' avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D.Lgs. n. 48/1992, si osservano le procedure ed i termini stabiliti dall'art. 6 del predetto decreto e le modalita', dallo stesso non modificate, della legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Le specifiche tecniche relative alle forniture sono contenute nei capitolati d'oneri e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D.Lgs. n. 48/1992 si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto. Si applicano anche per gli appalti che, per il loro importo, non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 48/1992, le norme di cui all'art. 7, commi 2, 3 (lett. a, c, d), 5 e 6 del predetto decreto.

Art. 55

L'invito alla gara

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 8 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.

2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalita' e le procedure stabilite dall'art. 6 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, alle norme del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, si osserva quanto stabilito dall'art. 6 di detto decreto. Per quelle d'importo inferiore si osservano le

disposizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 56
La Commissione

1. Le modalita' di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 15.

2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 57
Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e dal D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

3. Il verbale relativo alla licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da bando di gara, deve essere redatto in conformita' all'art. 8, ottavo comma, del D.Lgs. n. 48/1992 e comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.

4. L'Amministrazione provvede inoltre alla pubblicazione, secondo le norme dell'art. 5, terzo comma, del decreto soprarichiamato, dell'avviso relativo al risultato dell'appalto.

Art. 57 bis
Prospetti statistici

1. L'Ufficio Segreteria provvede alla redazione ed all'inoltro dei prospetti statistici previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 48/1992, con le modalita' e nei termini dallo stesso stabiliti.

Art. 58
Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestatamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione e' divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in generale, ed all'art. 15 della stessa, in particolare.

Capo VII

La concessione

Art. 59

La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche e' equiparata all'appalto.

2. Il conferimento della concessione e' preceduto normalmente da appalto concorso. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Per l'affidamento in concessione di lavori d'importo pari o superiore a 5.000.000.= di E.C.U., IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui al D.L.gs 19 dicembre 1991, n. 406.

3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalita' stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna

dell'opera.

Art. 60

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario e' costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalita' di cui ai precedenti artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalita' di esercizio del servizio. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato C al presente regolamento. Per le concessioni che per il loro importo sono soggette alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano modalita', procedure, termini ed il bando di gara stabilito da tale decreto. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il Concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) puo' essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dai quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalita' ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 61

La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 62 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attivita' diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non puo' rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di societa' controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

Capo VIII

La trattativa privata

Art. 62

La trattativa privata

1. La trattativa privata e' la forma di contrattazione che

ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cio' sia ritenuto piu' conveniente, piu' persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata, sempre che tale urgenza non derivi precedente inerzia dell'Amministrazione Appaltante.
- c) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
- d) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- f) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantita' e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzate i fini suddetti;
- g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
- h) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 - 2° comma dello Statuto Comunale viene stabilito quanto segue:

- a) Il Segretario Comunale, nel limite generale di spesa fissato inizialmente dalla Giunta Municipale, può assumere impegni fino

al limite annuale, per ciascun titolo autorizzato, di L.2.000.000. e comunque non oltre la somma impegnabile autorizzata. Degli impegni come sopra assunti la Giunta Municipale prende atto mensilmente.

b) Ricorrendo i motivi di cui al precedente comma 2 -lett. f), la trattativa privata verrà definita, relativamente alla esecuzione di lavori:

- con una sola ditta per valori fino a L. 5.000.000.=, previo ottenimento di parere tecnico di congruità nell'offerta formulata.
 - verranno interpellate almeno 3 ditte di fiducia per lavori compresi tra L. 5.000.000.= a L. 10.000.000.=.
 - verranno invece indette gare ufficiose mediante preventiva pubblicazione di relativo avviso all'albo pretorio per gg. 10, per importi da L. 10.000.000.= a L. 20.000.000.=.
- Le modalità della gara esplorativa saranno predefinite dalla Giunta Municipale.

I sopracitati limiti saranno aggiornati annualmente entro il mese di gennaio, con deliberazione della Giunta Municipale, sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT nei dodici mesi antecedenti il precedente mese di novembre.

Titolo V IL CONTRATTO

Capo I Atti preliminari

Art. 63 Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 64 Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 65 Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.

2. La misura della cauzione e', di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo e' predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 66 Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili e' ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 67
Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 68
Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata al Sindaco.

Art. 69
L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 70
I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Segretario Comunale.

4. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria e' devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 71

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L.100.000.000, nonche' i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 72

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 73

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volonta' delle parti non risultasse certa ed immediata e' ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Titolo VI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 74
Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

2. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

Art. 75
Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto e' autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 404. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente e' effettuata congiuntamente dal Segretario Comunale insieme con il Direttore dei lavori. A conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonche' delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunale, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 76
Consegna dei lavori

1. Il Tecnico incaricato dalla Direzione provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 77 Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 78 I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili

all'appaltatore, questi e' tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale e' trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 79

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso puo' essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavori non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

Art. 80

Modalita' di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalita' di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 29 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 81

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune e' svolta da Tecnico esterno formalmente incaricato.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 82

Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 83

Contabilita' dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori e' tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformita' al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 84

Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformita' al disposto dei relativi capitolati.

2. Il Comune puo' prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L.150.000.000. In questi caso l'atto formale di collaudazione e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente i miliardo di lire, e' facolta' dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, fatti salvi diversi limiti derivati da norme sopravvenute.

3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale puo' prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 85

Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio e' ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilita'.

Titolo VII

Norme finali e transitorie

Art. 86

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 87

Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.

2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informera', per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 88

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.